



101MEDIATORI

---

# MASSIMARIO 2021

DI GIURISPRUDENZA DELLA  
MEDIAZIONE CIVILE

Aggiornato alla Sentenza del Tribunale di Roma del 22/10/2020

---

## SULLA CONDANNA EX ART. 96 CPC

Tribunale di Verona  
sentenza del 15/07/2020

## SUL CONDOMINIO

Tribunale di Brescia  
sentenza del 03/06/2020

## SULL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Procura Generale della Corte di Cassazione  
conclusioni del 04/03/2020

SESTA EDIZIONE

---



# FORNIAMO GIUSTIZIA IN TRE MESI IN TUTTA ITALIA



DEPOSITA ON LINE IN POCHI MINUTI

**101**MEDIATORI

---

# PRESENTAZIONE

*Egregio Avvocato,*

*siamo lieti di condividere con Te il nostro ultimo lavoro editoriale, il “Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile 2021”, giunto alla sua Sesta Edizione, ulteriore manifestazione dell’impegno che 101 Mediatori, con passione e determinazione, da sempre profonde nella diffusione della cultura della mediazione in tutta Italia.*

*Il presente Massimario è una completa rassegna giurisprudenziale aggiornata alle più recenti pronunce sulla Mediazione Civile e vuole essere un concreto aiuto all’avvocato per gestire i propri procedimenti con la massima correttezza, anche dal punto di vista formale e procedurale, evitando gli errori ormai costantemente sanzionati dalla Magistratura.*

*Nelle sentenze riportate troverai i principali orientamenti della giurisprudenza – di merito e di legittimità – divisi per argomento, questioni giuridiche controverse, criticità e punti di forza della mediazione che la magistratura inizia a sottolineare.*

*Il nostro auspicio è di ritrovarTi quanto prima al tavolo della mediazione per continuare a perseguire insieme a Te, con reciproca soddisfazione, la nostra mission: fornire in tutta Italia soluzioni efficaci ai conflitti in tre mesi. Oggi 101 Mediatori è presente in oltre 100 Tribunali ed opera con mediatori qualificati, in rapporto di esclusiva, aggiornati mensilmente ed in grado di raggiungere percentuali medie di accordo di oltre il 72%. La più alta in Italia.*

*Ti auguriamo di avere sulla tua scrivania meno processi lunghi e più accordi rapidi e soddisfacenti per i tuoi clienti.*

**Avv. Massimo Lazzari**  
**Responsabile Organismo 101Mediatori**

---

# MASSIMARIO 2021

## INDICE PER ARGOMENTO

### AMBITO DI APPLICAZIONE

---

Corte di Cassazione, ordinanza numero. 9204 del 20.05.2020 pag. 09

### CONDANNA EX ART. 96 CPC

---

Tribunale di Roma, sentenza del 20/07/2019 pag. 09

Tribunale di Roma, sentenza del 19/12/2019 pag. 10

Tribunale di Velletri, sentenza del 05/01/2020 pag. 09

Tribunale di Verona, sentenza del 15/07/2020 pag. 10

### CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

---

Tribunale di Milano, sentenza del 13/11/2019 pag. 11

Corte di Cassazione, sentenza del 13/12/2019 pag. 11

Tribunale di Monza, sentenza del 23/12/2019 pag. 11

### CONDOMINIO

---

Tribunale di Roma, Sentenza n. 20267 del 22/10/2019 pag. 12

Corte di Cassazione, sentenza del 13/12/2019 pag. 15

Tribunale di Salerno, sentenza del 11/03/2020 pag. 12

Tribunale di Brescia, sentenza del 03/06/2020 pag. 13

Tribunale di Imperia, sentenza del 11/09/2020 pag. 17

Tribunale di Foggia, sentenza del 01/10/2020 pag. 14

### CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE

---

Tribunale di Vicenza, sentenza del 16/04/2019 pag. 18

---

# MASSIMARIO 2021

## INDICE PER ARGOMENTO

### CTU

---

Tribunale di Roma, pronuncia del 22/10/2020 pag. 18

### INVITO DEL GIUDICE

---

Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 2775 del 06/02/2020 pag. 19

Tribunale di Roma, ordinanza del 02/03/2020 pag. 19

Tribunale di Bologna, ordinanza del 22/05/2020 pag. 19

Tribunale di Monza, ordinanza del 29/05/2020 pag. 20

### LOCAZIONE

---

Tribunale di Venezia, provvedimento del 28/07/2020 pag. 20

### NATURA DEL TERMINE DI AVVIO

---

Corte d'Appello civile di Firenze, sentenza del 13/01/2020 pag. 21

### NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE

---

Tribunale di Verona, ordinanza del 16/01/2020 pag. 22

### OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

---

Corte di Cassazione, ordinanza del 16/09/2019 pag. 23

Corte d'Appello di Bologna, sentenza del 1/10/2019 pag. 23

Tribunale di Catania, sentenza n.4521 del 18/11/2019 pag. 24

Procura Generale della Corte di Cassazione, conclusioni del 4/03/2020 pag. 24

Tribunale di Bologna, verbale del 21/07/2020 pag. 25

---

# MASSIMARIO 2021

## INDICE PER ARGOMENTO

### PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE

---

Tribunale di Verona, sentenza del 26/11/2019	pag. 26
Tribunale di Cosenza, sentenza del 13/01/2020	pag. 26
Tribunale di Avellino, sentenza n. 64 del 14/01/2020	pag. 27
Tribunale di Salerno, sentenza del 15/01/2020	pag. 26

### PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C.

---

Tribunale di Roma, ordinanza del 29/04/2019	pag. 28
Tribunale di Roma, sentenza del 20/01/2020	pag. 27

### SPESE DEL PROCEDIMENTO

---

Tribunale di Lecce, sentenza del 04/02/2020	pag. 28
Corte di Cassazione, sentenza n. 18123 del 31/08/2020	pag. 28

### VARIE

---

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11617 del 16/06/2020	pag. 29
Tribunale di Milano, sentenza del 13/07/2020	pag. 30

---

# MASSIMARIO 2021

## INDICE CRONOLOGICO

### ANNO 2019

---

Tribunale di Vicenza, sentenza del 16/04/2019	pag. 18
Tribunale di Roma, ordinanza del 29/04/2019	pag. 28
Tribunale di Roma, sentenza del 20/07/2019	pag. 09
Corte di Cassazione, ordinanza del 16/09/2019	pag. 23
Corte d'Appello di Bologna, sentenza del 01/10/2019	pag. 23
Tribunale di Roma, Sentenza n. 20267 del 22/10/2019	pag. 12
Tribunale di Milano, sentenza del 13/11/2019	pag. 11
Tribunale di Catania, sentenza n.4521 del 18/11/2019	pag. 24
Tribunale di Verona, sentenza del 26/11/2019	pag. 26
Corte di Cassazione, sentenza del 13/12/2019	pag. 11 e 15
Tribunale di Roma, sentenza del 19/12/2019	pag. 10
Tribunale di Monza, sentenza del 23/12/2019	pag. 11

### ANNO 2020

---

Tribunale di Velletri, sentenza del 05/01/2020	pag. 9
Tribunale di Cosenza, sentenza del 13/01/2020	pag. 26
Corte d'Appello civile di Firenze, sentenza del 13/01/2020	pag. 21
Tribunale di Avellino, sentenza n. 64 del 14/01/2020	pag. 27
Tribunale di Salerno, sentenza del 15/01/2020	pag. 26
Tribunale di Verona, ordinanza del 16/01/2020	pag. 22
Tribunale di Roma, sentenza del 20/01/2020	pag. 27
Tribunale di Lecce, sentenza del 04/02/2020	pag. 28
Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 2775 del 06/02/2020	pag. 19

---

# MASSIMARIO 2021

## INDICE CRONOLOGICO

### ANNO 2020

---

Tribunale di Roma, ordinanza del 02/03/2020	pag. 19
Procura Generale della Corte di Cassazione, conclusioni del 04/03/2020	pag. 24
Tribunale di Salerno, sentenza dell' 11/03/2020	pag. 12
Corte di Cassazione, ordinanza n.9204 del 20/05/2020	pag. 09
Tribunale di Bologna, ordinanza del 22/05/2020	pag. 19
Tribunale di Monza, ordinanza del 29/05/2020	pag. 20
Tribunale di Brescia, sentenza del 03/06/2020	pag. 13
Corte di Cassazione, ordinanza n. 11617 del 16/06/2020	pag. 29
Tribunale di Milano, sentenza del 13/07/2020	pag. 30
Tribunale di Verona, sentenza del 15/07/2020	pag. 10
Tribunale di Bologna, verbale del 21/07/2020	pag. 25
Tribunale di Venezia, provvedimento del 28/07/2020	pag. 20
Corte di Cassazione, sentenza n. 18123 del 31/08/2020	pag. 28
Tribunale di Imperia, sentenza del 11/09/2020	pag. 17
Tribunale di Foggia, sentenza del 01/10/2020	pag. 14
Tribunale di Roma, pronuncia del 22/10/2020	pag. 18

---

## AMBITO DI APPLICAZIONE

### CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA NUMERO 9204 DEL 20/05/2020

L'art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010 puntualizza, tra le altre cose, che in materia di contratti bancari l'esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio. Di conseguenza, il corretto svolgimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel novero dei contratti bancari, però, non possono essere ricompresi gli assegni bancari. L'assegno, infatti, è uno strumento di pagamento che mantiene una propria autonomia sia sotto il profilo funzionale, sia strutturale, rispetto ad un contratto bancario. La mediazione, dunque, non è obbligatoria se oggetto della controversia è un assegno bancario, ma solo in presenza di un contratto bancario strettamente inteso.

---

## CONDANNA EX ART. 96 CPC

### TRIBUNALE DI VELLETRI, SENTENZA DEL 05/01/2020

Ai fini della applicazione della sanzione ex art. 96 cpc il comportamento tenuto dalla parte è un imprescindibile elemento di valutazione. Se la parte, nel caso di specie il convenuto, non partecipa alla mediazione e costringe l'attore ad incardinare un giudizio evitabile, il giudice può applicare la sanzione prevista dall'art 96 cpc. Ciò soprattutto nella circostanza in cui dalla mancata partecipazione alla mediazione discende la nascita di un giudizio che, altro non fa, se non caricare sull'attore esborsi che potevano essere evitati con il corretto esperimento della procedura stragiudiziale.

### TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 20/07/2019

Quando la parte utilizza il diritto di azione o di difesa con fini dilatori è punibile ex art. 96 c.p.c. comma 3. La previsione contenuta all'interno di detto articolo interviene nel momento in cui la parte, al solo fine di dilatare la durata del processo e, conseguentemente, di aggravare il volume del contenzioso, ostacola il regolare svolgimento del procedimento dilatandone artificiosamente la durata. È in quest'ottica, dunque, che si inserisce la punibilità ex art. 96 c.p.c del soggetto che non partecipa alla mediazione opponendo un ingiustificato rifiuto. La parte, infatti, scegliendo deliberatamente di non partecipare alla mediazione non dimostra apertura verso una conclusione anticipata del procedimento. Ciò, a maggior ragione, quando sia il giudice a spingere per una positiva conclusione del procedimento di mediazione.

## TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 19/12/2019

L'ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione espone la parte all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art 96 co III c.p.c. L'ammontare della somma deve essere rapportato: - allo stato soggettivo del responsabile; - alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile in quanto la sanzione deve costituire un efficace deterrente e deve essere significativa ed avvertibile; - ad ogni altra peculiare e specifica caratteristica della fattispecie oggetto di causa. Per la concreta determinazione della somma, inoltre, ben possono prendersi come parametro di riferimento le spese legali liquidate.

## TRIBUNALE DI VERONA, SENTENZA DEL 15/07/2020

Il rifiuto della proposta formulata dal Giudice e la mancata adesione al procedimento di mediazione invocato, ovvero un comportamento dal chiaro intento dilatorio, giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c. e la condanna al pagamento delle spese di mediazione.

---

In relazione ad una richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di diritti reali derivanti da una vertenza ereditaria, con sentenza del 15.07.2020 il Tribunale di Verona ha rilevato un evidente intento dilatorio da parte dei convenuti. In particolare, uno dei convenuti eccepiva, in corso di giudizio, la necessità di esperire la procedura di mediazione, a pena di improcedibilità dell'azione giudiziale, pur essendo il procedimento scaturito dall'inadempimento degli accordi pattuiti a definizione del contenzioso ereditario, per il quale già era stata espletata la procedura di mediazione. Per tale ragione, parte attrice instaurava la mediazione alla quale, però, il medesimo convenuto che l'aveva invocata ed eccepita, non aderiva. Inoltre, parte convenuta dapprima dichiarava in udienza di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, ma successivamente non dava seguito alla parola data. Tale condotta dimostra un evidente intento dilatorio, nonché l'assoluta mancanza di volontà conciliativa. Anche l'altro convenuto si era presentato personalmente in udienza per il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice ed aveva dichiarato di aderire alla ipotesi conciliativa formulata, senza successivamente mostrare alcuna seria intenzione di dare esecuzione alla conciliazione. Per tutte le ragioni sopra menzionate, il Tribunale di Verona, ravvisando e ribadendo un evidente intento dilatorio, accoglieva le richieste attoree e condannava le controparti al pagamento di una somma ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese sostenute dalla parte attrice per promuovere la procedura di mediazione.

---

## CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

### TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA DEL 13/11/2019

Con la sentenza n. 15200/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 5 comma 1 bis del dlgs. 28/2010 si riferisce ai contratti bancari e non, generalmente, ai contratti stipulati con istituti di credito. Ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento. Di conseguenza, così come affermato dal Tribunale di Milano, l'esperimento della mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità del giudizio quando, oggetto dello stesso, sono i contratti di leasing. Questi ultimi, infatti, non rientrano nella categoria dei contratti bancari puramente intesi.

### CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA DEL 13/12/2019

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1-bis del d. lgs. 28/2010 l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Qualora ciò non accada e il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio l'improcedibilità, al giudice d'appello è preclusa la possibilità di procedere in tal senso. Il giudice d'Appello, infatti, non può far altro che valutare la natura della causa e disporre, qualora lo ritenga opportuno, l'esperimento del procedimento di mediazione.

### TRIBUNALE DI MONZA, SENTENZA DEL 23/12/2019

Al fine di soddisfare la condizione di procedibilità è indispensabile che la parte partecipi personalmente alla procedura di mediazione. È fondamentale, infatti, che la parte sia informata direttamente dal mediatore sulle caratteristiche della causa e sulle opportunità che la mediazione può offrire. Per tali ragioni, la parte non si può limitare ad inviare in mediazione il proprio avvocato a meno che, per importanti e comprovate ragioni, non rilasci a quest'ultimo una apposita procura speciale.

---

# CONDOMINIO

## TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N. 20267 DEL 22/10/2019

Il termine di 30g per l'impugnazione delle delibere assembleari previsto dall'art. 1137 c.c. si interrompe solo nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata anche alle altre parti. Questa previsione è rivolta ad evitare che il tentativo di conciliazione amichevole costituisca un pretesto per quei soggetti che hanno come solo obiettivo la dilatazione dei termini processuali.

## TRIBUNALE DI SALERNO, SENTENZA DELL' 11/03/2020

In materia di condominio, secondo quanto previsto dall'art. 5 del DLGS 28/2010, è obbligatorio, quale condizione di procedibilità, l'esperimento del tentativo di mediazione. Di conseguenza - ed è ciò su cui si è interrogato il giudice che ha pronunciato la sentenza in oggetto - è importante chiarire le modalità di svolgimento della mediazione. Due i quesiti principali: la parte deve partecipare personalmente alla mediazione? La parte può farsi sostituire da qualcuno durante l'esperimento della mediazione? In riferimento al primo quesito la risposta è insita nella ratio dell'istituto. La mediazione, infatti, ha quale obiettivo quello di garantire alle parti il raggiungimento di una soluzione amichevole della controversia. Di conseguenza è fondamentale che la parte partecipi personalmente alla mediazione al fine di poter essere direttamente coinvolta nel percorso che porta all'accordo. Di contro, però, qualora la parte fosse impossibilitata a partecipare alla procedura di mediazione, può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale. Ciò, però, a patto che rilasci ad un terzo una procura sostanziale. Sul punto la Cassazione: "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione non può che essere conferito con una procura speciale sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (Cass., 7.3.2019 n. 8473). In conclusione, due sono i principi fondamentali che possono essere ricavati dalla sentenza oggetto di commento: -E' obbligatoria la presenza personale delle parti; - si alla rappresentanza a patto che al terzo, che può essere anche l'avvocato difensore, sia conferita una procura speciale sostanziale.

## TRIBUNALE DI BRESCIA, SENTENZA DEL 03/06/2020

L'introduzione della domanda di mediazione obbligatoria e/o demandata non è sufficiente ad integrare la condizione di procedibilità se l'istante, senza ragioni ostative formali/procedurali, non si presenta in mediazione.

Il Tribunale di Brescia si è recentemente espresso in una causa condominiale per la quale la mediazione è obbligatoria ex L. 28/2010. Parte attrice deduceva di aver svolto la mediazione e che la medesima aveva avuto esito negativo a causa della mancata comparizione di entrambe le parti processuali. Il Condominio eccepeva la mancata mediazione obbligatoria e chiedeva che la domanda giudiziale venisse dichiarata improcedibile. Il Tribunale ha svolto in proposito le seguenti considerazioni: chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale; l'onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l'instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione; viene, pertanto, distinta la posizione dell'attore da quella del convenuto: infatti l'improcedibilità della domanda nella mediazione obbligatoria e/o delegata è prevista solo nel caso in cui l'attore non abbia introdotto la procedura di mediazione o l'abbia gestita in modo viziato; invece, la mancata partecipazione del convenuto non impedisce di ritenere espletato il procedimento di mediazione; il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non giustificato sia in caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia in caso di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia; infatti, alle parti, non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione; l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 D. LGS 28/2010. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nel caso di specie, la parte istante ha regolarmente introdotto la mediazione ante causa, la data del primo incontro è stata regolarmente comunicata, la parte invitata non ha aderito e nessuna delle parti si è presentata alla mediazione. Il Giudice ha precisato che la parte istante avrebbe dovuto presenziare al primo incontro con il mediatore. Inoltre il Tribunale, non ravvisando alcun valido motivo per l'assenza di entrambe le parti, ha ritenuto di non dover concedere ulteriore termine alle parti stesse per rinnovare la mediazione obbligatoria. Infine, ha sottolineato che "Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall'istante/attore, sovrapponibili alla

mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione. Sarebbe un'aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda. Solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali (es. un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente; un convocato deceduto nelle more della presentazione all'incontro) può ammettersi che sussista l'impossibilità ad iniziare la procedura di mediazione e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione con l'avveramento della condizione di procedibilità e l'assenza di sanzioni". Per tali ragioni, l'Autorità Giudiziaria ha dichiarato improcedibili le domande attoree, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito e condannando la parte attrice a corrispondere alla controparte le spese legali. (Tribunale di Brescia, Giudice Estensore Dott. Pezzotta - sentenza del 03/06/2020)

## TRIBUNALE DI FOGGIA, SENTENZA DEL 01/10/2020

La domanda di mediazione volta ad impugnare una delibera assembleare deve essere depositata e comunicata all'altra parte entro 30 giorni. La comunicazione deve contenere la domanda di mediazione e le ragioni dell'impugnazione.

Con sentenza del 01.10.2020 il Tribunale di Foggia, Giudice Estensore Dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha statuito relativamente ad una impugnativa di una delibera condominiale. Il Condominio convenuto ha eccepito la tardività dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. ed ha contestato che la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione non era accompagnata dalla copia della domanda di mediazione. Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale costituisce causa di annullabilità (e non di nullità) impugnabile nel termine di trenta giorni ex art. 1137, terzo comma, c.c. Inoltre, l'Autorità giudiziaria ha precisato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale". Ed ancora ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 8 del predetto d. lgs 28/2010, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Pertanto, la parte istante non è liberata dal proprio onere di tempestiva impugnazione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione. Né è sufficiente che la stessa parte provveda a comunicare all'altra il solo fatto di aver depositato la domanda (come è avvenuto nel caso di specie), senza provvedere contestualmente all'allegazione della stessa domanda. Vieppiù, affinché si realizzino gli eccezionali effetti sospensivi di cui all'art. 5, comma VI, d.lgs. 28/2010 è necessario che la comunicazione,

eventualmente anche a cura della stessa parte istante, giunga alla controparte entro il termine di cui all'art. 1137, comma II, c.c.. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che tale comunicazione non possa essere generica, priva di indicazione della causa petendi e limitata all'indicazione della norma violata o del petitum sostanziale richiesto, ma debba contenere per lo meno la domanda di mediazione e comprendere anche l'esplicazione, per quanto sintetica, delle ragioni fondanti tale istanza. Solo attraverso tale enunciazione la controparte può esser effettivamente resa edotta della domanda che l'istante intenderà azionare nel successivo giudizio. Per tali ragioni, il Tribunale ha concluso che nel termine di cui all'art. 1137, comma II, c.c. non è pervenuta al convenuto alcuna comunicazione idonea a sospendere il termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera di cui è causa. Pertanto, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali in favore del Condominio.

## CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA DEL 13/12/2019

L'autorizzazione assembleare all'amministratore condominiale a partecipare alla mediazione obbligatoria è dovuta in ogni caso di controversia in materia di Condominio. Ciò in quanto spetta all'assemblea (e non all'amministratore) il potere di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa relativamente alla mediazione obbligatoria in materia condominiale ed alla questione dell'autorizzazione assembleare all'Amministratore del Condominio alla partecipazione alla mediazione stessa. Nel caso di specie, il condominio, pur invitato dal Giudice di Pace di Roma, non aveva attivato la procedura di mediazione obbligatoria, a causa della mancata adozione da parte dell'assemblea condominiale della delibera di autorizzazione all'amministratore di parteciparvi, nonostante il rinvio dell'incontro di mediazione. Pertanto, il Giudice di Pace di Roma dichiarava improcedibile la domanda giudiziale, stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Il Condominio proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, ma il Tribunale confermava la sentenza del Giudice di prime cure, visto che la procedura di mediazione obbligatoria era rimasta infruttuosa per difetto dell'autorizzazione assembleare alla partecipazione dell'amministratore. Il Condominio impugnava anche la pronuncia del Giudice di secondo grado, ma la Corte di Cassazione confermava l'interpretazione fornita dal Tribunale di Roma, precisando che, in tema di mediazione, l'autorizzazione assembleare all'amministratore a partecipare alla mediazione è dovuta in ogni caso di controversia in materia di Condominio. Infatti, spetta all'assemblea (e non all'amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli

eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli. A tal proposito, appare opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 71 disp. att. c.c. secondo il quale "Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare". Pertanto, la condizione di procedibilità della controversia in materia di condominio non può dirsi realizzata allorché, come è avvenuto nel caso in esame, all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2 c.c., non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa. La delibera assembleare ex art. 71 quater, comma 3, disp. att. c.c. risulta necessaria, a nulla rilevando che si tratti di controversia rientrante nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore in forza dell'art. 1130 c.c. e con riguardo alla quale sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Ciò poichè, anche in relazione alle cause inerenti all'ambito della rappresentanza istituzionale dell'amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell'assemblea. Infatti, l'amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2 c.c., è sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia. Pertanto, spetta all'assemblea (e non all'amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli. In sintesi, la pronuncia della Suprema Corte può essere così riassunta: l'amministratore condominiale necessita della delibera assembleare per partecipare alla mediazione; se il condominio istante introduce la mediazione, ma l'assemblea non delibera in merito poichè, ad esempio, non raggiunge il quorum di Legge e, quindi, la mediazione risulta negativa al primo incontro, la domanda giudiziale diviene improcedibile.

## TRIBUNALE DI IMPERIA, SENTENZA DEL 11/09/2020

Il termine temporale della mediazione è volto a favorire la soluzione stragiudiziale della vertenza, ma non può prolungare troppo e senza limite la proposizione di un'azione giudiziale; per tale ragione la durata del procedimento di mediazione ex art. 6 D. Lgs. n. 28/2010 così come sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, deve ritenersi tassativo.

Con sentenza del 11.09.2020 il Tribunale di Imperia ha statuito relativamente alla tardività della proposizione del ricorso ex art. 1134 c.c. per impugnare la delibera condominiale. Il caso di specie riguarda l'impugnazione di tre deliberazioni assembleari assunte da un Condominio in Sanremo in ordine a lavori di manutenzione di parti asseritamente comuni, a cui invece alcuni condomini ritenevano di non dover contribuire, anche in virtù di un errato criterio di imputazione della spesa. Il Condominio ha eccepito la tardività della proposizione del ricorso, sostenendo che fosse stato superato il termine per l'impugnazione delle delibere e che, peraltro, controparte fosse decaduta dall'azione poiché la procedura di mediazione si era protratta oltre il termine normativamente stabilito. Espletati i mezzi istruttori dedotti e rigettata a suo tempo la richiesta di sospendere l'efficacia delle delibere, il Tribunale di Imperia si è così pronunciato: circa il vizio di nullità o di annullabilità delle deliberazioni assembleari, il Tribunale di Imperia ha ritenuto sussistente il vizio di nullità in relazione al criterio di suddivisione delle spese di manutenzione del piazzale, mentre per le ulteriori voci ha optato per la sussistenza dell'annullabilità; in relazione alle voci contenute nella delibera che avrebbero potuto essere colpite dal vizio di annullabilità, i ricorrenti sono decaduti dalla possibilità di impugnare la delibera per svariate ragioni quali: il condomino è ricorso alla procedura di mediazione prima della scadenza del termine per proporre l'azione giudiziale e il Condominio ha deliberato di aderirvi; la procedura di mediazione si è prolungata oltre il termine di legge, la proroga della durata della mediazione, concordata fra le parti, non ha impedito la decadenza, ciò poiché il termine di durata della mediazione è da ritenersi perentorio, considerata la sua finalità che è quella di favorire la soluzione stragiudiziale delle liti, ma non di prolungare senza limite il termine per proporre un'azione giudiziale, e ciò nel comune interesse delle parti alla definizione del contenzioso; Il ricorso ex art. 1137 c.c., pertanto, avrebbe dovuto essere proposto allo scadere dei termini di legge, potendosi comunque far procedere la mediazione parallelamente all'azione giudiziale. Concludendo, il Tribunale di Imperia ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando la nullità della delibera solo in relazione al criterio di suddivisione delle spese di manutenzione del piazzale, rigettando ogni altra domanda per decadenza dei ricorrenti, con condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite.

---

## CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE

### TRIBUNALE DI VICENZA, SENTENZA DEL 16/04/2019

La presenza personale della parte è requisito indispensabile per il corretto svolgimento della mediazione. Qualora una delle parti decida di non partecipare alla mediazione e, al contempo, non giustifica la sua decisione con una adeguata motivazione, il giudice la può condannare al versamento di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato (art. 8, 4 bis, del D.legs. 28/10). A ciò, inoltre, si aggiunge anche la possibilità di sanzionare la parte anche ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c.

---

## CTU

### TRIBUNALE DI ROMA, PRONUNCIA DEL 22/10/2020

In una recente pronuncia del 22.10.2020, il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella Vacca, ha inviato le parti in mediazione per tentare di raggiungere una rapida soluzione della vertenza, sottolineando l'opportunità di espletare una consulenza tecnica in mediazione che potesse risolvere le contestazioni che le parti avevano sollevato in giudizio.

---

A seguito di accertamento tecnico preventivo, il Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Raffaella Vacca, formulava una proposta ex art. 185 c.p.c. che veniva però rifiutata da una parte in giudizio, la quale contestava le risultanze dell'accertamento. Di talché, il Giudice riteneva di poter procedere ad una mediazione delegata poiché vi erano margini negoziali tra le parti che avrebbero consentito loro di addivenire in breve tempo ad una soluzione della vertenza soddisfacente per entrambe. Ciò avrebbe anche evitato lunghi rinvii causati dall'emergenza sanitaria in corso. Il Giudice riferiva espressamente di ritenere opportuno l'espletamento della consulenza tecnica in mediazione, anche per accertare il nesso di causalità tra fatti ed eventi e tra eventi e danni. Per tali ragioni, il Giudice fissava un termine alle parti per depositare la domanda di mediazione, autorizzava l'Organismo di mediazione ad acquisire la relazione peritale e l'allegata documentazione, nonché ad avvalersi di un consulente tecnico iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Roma e di un ausiliario iscritto nell'albo, con il compito di rispondere a determinati quesiti e a quanto ritenuto necessario dall'Organismo di mediazione. Infine, autorizzava le parti a produrre in giudizio l'elaborato peritale disposto dall'Organismo di mediazione nell'ipotesi di mancato

raggiungimento di accordo. Ciò sta a significare che, nella malaugurata ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo in mediazione e, quindi, di prosecuzione del giudizio, la consulenza tecnica in mediazione avrebbe avuto rilevanza ed un peso specifico.

## INVITO DEL GIUDICE

### CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 2775 DEL 06/02/2020

La mancata indicazione del termine di 15 gg. per l'avvio del procedimento di mediazione all'interno del provvedimento del giudice non comporta l'irregolarità del successivo gravame e, allo stesso tempo, non può essere assunto a giustificazione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Nella mediazione obbligatoria, infatti, il termine per la presentazione della domanda è stabilito in misura fissa dalla legge. La mancata indicazione comporta una mera irregolarità formale in quanto in capo alle parti non si determina nessuna incertezza.

### TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA DEL 02/03/2020

Troppo spesso gli enti pubblici decidono di non partecipare al procedimento di mediazione seppur ritualmente convocati. In ragione di questo malcostume è opportuno precisare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria e non è giustificabile uan scelta aprioristica orientata alla non partecipazione. L'assenza della PA, inoltre, non può essere giustificata da un presunto danno erariale che la stessa PA rischia di subire. La mediazione punta a far sì che tra le parti possa intervenire un accordo conciliativo in grado di assicurare un vantaggio per entrambe. Non partecipare alla mediazione semplicemente per evitare un possibile danno erariale è considerabile, quindi, una vera e propria aporia.

### TRIBUNALE DI BOLOGNA, ORDINANZA DEL 22/05/2020

La decisione con la quale il giudice decide di mandare le parti in mediazione si deve fondare su precisi elementi: - valore e natura della causa; - condotta anteriore al processo; - posizione assunta dalle parti e documentazione prodotta; - prevedibile non breve durata del processo in base alla natura dell'istruttoria che dovrebbe eventualmente svolgersi; - entità dei costi processuali attesi; - possibilità per le parti di giungere ad una decisione vantaggiosa per entrambe. Una volta avviata la mediazione è, ovviamente, fondamentale la presenza

personale delle parti. Una mancata partecipazione apre all'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 116 comma 2 del codice di procedura civile.

## TRIBUNALE DI MONZA, ORDINANZA DEL 29/05/2020

Valutata la natura delle causa ed il contesto di emergenza sanitaria causato dal Coronavirus è auspicabile, quando possibile, tentare di risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di mediazione anche al di fuori dei casi di obbligatorietà. Nel caso di specie il Tribunale di Monza, non potendo garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale all'interno delle proprie aule, ha ritenuto opportuno invitare le parti ad avviare il procedimento di mediazione al fine di risolvere in maniera amichevole la controversia. La mediazione, infatti, grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici quali, ad esempio, la videoconferenza, consente alle parti di perseguire i loro interessi nel pieno rispetto delle più recenti normative sanitarie.

---

## LOCAZIONE

### TRIBUNALE DI VENEZIA, PROVVEDIMENTO DEL 28/07/2020

Allorquando, nel procedimento di sfratto per morosità, l'intimato eccepisca che la morosità è dipesa dalle restrizioni imposte dalla necessità di arginare l'epidemia da Covid 19, il Giudice non accoglie l'istanza di rilascio dei loci e rinvia le parti in mediazione, in virtù di quanto disposto dal D.L. 6/2020 convertito in L. 13/2020.

L'emergenza sanitaria, oltre ad avere condizionato le nostre vite, ha comportato anche rilevanti modifiche nella amministrazione della giustizia, sia con l'introduzione delle udienze telematiche, sia con il rafforzamento della trattazione scritta, sia, da ultimo, con la previsione di una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria. A tal proposito, l'art. 3 comma 6 bis del D.L. 6/2020, convertito in L. 13/2020 e modificato dal D.L. 18/2020, dalla L. 27/2020, dal D.L. 28/2020 e dalla L. 70/2020, ha stabilito che il rispetto delle misure di contenimento del Covid 19 debba essere sempre valutato ai fini dell'esclusione ex art. 1218 e 1223 cc della responsabilità del debitore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi od omessi adempimenti. Il successivo comma 6 ter ha poi statuito che nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria può essere valutato ai sensi del comma 6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. Di conseguenza, le controversie per i ritardi, le sospensioni, gli annullamenti e gli inadempimenti contrattuali, derivanti dall'emergenza Covid-19, vanno ad

aggiungersi alle materie obbligatorie ex art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), con la conseguenza che per intraprendere una causa civile è obbligatorio svolgere precedentemente un tentativo di mediazione. Di fatto, la normativa così come testualmente formulata non prevede la materia come criterio selettivo delle controversie soggette a mediazione; inoltre, concretamente, avviene che l'esimente totale o parziale della responsabilità del debitore per il ritardato, inesatto o mancato adempimento dell'obbligazione assunta, conseguente al rispetto delle misure di contenimento, viene fatta valere dal convenuto/debitore e non dall'attore/creditore; pertanto, l'attore inizierà la causa, allegando solo l'inadempimento, mentre il debitore eccepirà le ragioni per cui l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, cosicché solo nel corso del giudizio il Giudice potrà verificare se ricorra o meno il presupposto della mediazione, invitando in caso affermativo le parti ad espletare il procedimento di mediazione che, pertanto, da obbligatoria così come legislativamente intesa si tramuta di fatto in mediazione delegata. Un esempio di quanto sopra esposto è il provvedimento del Tribunale di Venezia del 28.07.2020 – Giudice Dott. Fabio Doro - che vede un'intimazione di sfratto per morosità (non preceduta da alcun procedimento di mediazione) opposta dalla parte intimata, la quale eccepisce che la morosità era dipesa dall'impossibilità di utilizzare l'immobile a causa delle restrizioni imposte dalla normativa sanitaria in materia di COVID-19. Nel caso di specie, il Giudice rileva come il mancato pagamento dei canoni si riferisca a mensilità in cui l'esercizio era chiuso e l'attività era ridotta a causa delle restrizioni imposte dalla normativa volta a contrastare l'emergenza sanitaria, configurandosi quindi un'impossibilità parziale temporanea di adempimento dell'obbligazione contrattuale, che giustifica ex artt. 1256, 1258 e 1464 c.c. la riduzione della controprestazione o il recesso. Per tali ragioni, considerando la volontà di parte intimata di proseguire il rapporto contrattuale e considerata altresì la necessità di determinare l'an e il quantum della riduzione del canone di locazione almeno per il periodo del lock-down, ha rigettato l'istanza di rilascio dei locali ed ha rinviato le parti in mediazione per un tentativo di definizione della vertenza.

---

## NATURA DEL TERMINE DI AVVIO

### CORTE D'APPELLO CIVILE DI FIRENZE, SENTENZA DEL 13/01/2020

Partendo dal presupposto che l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità per alcune tipologie di giudizi, è comunque necessario chiarire quale sia la natura del termine

di 15 gg. assegnato dal giudice per l'esperimento della procedura. In riferimento a detto termine, infatti, sussistono due orientamenti. Il primo, minoritario e più risalente nel tempo, che qualifica il termine di 15 gg. come perentorio. Un altro, più recente e maggioritario, secondo il quale la natura del termine è, invece, ordinatoria. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza in commento, si allinea a quanto già affermato dalla Corte d'Appello di Milano, 24 maggio 2017 e 4 luglio 2019, nel qualificare il termine come ordinario. A giustificare tale qualificazione due argomenti. Da un lato, infatti, i termini sono perentori solo quando la legge li qualifica come tali. E nel caso del termine concesso dal giudice per l'avvio della mediazione ciò non accade. Dall'altro lato, invece, è la stessa funzione del termine che ne esclude implicitamente la perentorietà. Il termine, infatti, si riferisce al solo svolgimento e non alla instaurazione della procedura di mediazione. La domanda di mediazione, di conseguenza, ben può essere presentata oltre i 15 gg. concessi. Fondamentale è che il solo primo incontro si svolga entro l'udienza di rinvio fissata per l'effettivo svolgimento della mediazione.

---

## NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE

### TRIBUNALE DI VERONA, ORDINANZA DEL 16/01/2020

Tra i criteri che devono caratterizzare tutte le procedure di ADR riveste un ruolo fondamentale quello del contenimento dei costi della procedura. La Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 ha ribadito che la procedura di conciliazione non deve generare costi ingenti per le parti. Dati questi presupposti, si può giungere alla conclusione che la negoziazione assistita, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, non comporta costi contenuti per le parti in causa. Il regolamento che disciplina la negoziazione, infatti, non prevede un contenimento dei costi neanche in quella circostanza in cui il lavoro dell'avvocato si arresta al semplice invio dell'invito/rifiuto al procedimento di negoziazione. Questo è in netto contrasto con quanto previsto in materia di mediazione. Il d.m. 180/2010 ha stabilito forti riduzioni del compenso per i casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed una indennità fissa, di importo esiguo, per l'ipotesi in cui il procedimento si arresta al primo incontro. Ciò in pieno accordo con quanto indicato a livello europeo.

## OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

### CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA DEL 16/09/2019

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte che promuove tale giudizio l'onere di assolvere la condizione di procedibilità. Pertanto, spetta a quest'ultima l'esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione. È interesse dell'opponente, infatti, definire alternativamente il giudizio. Da ciò, logicamente, consegue che, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà l'azione dell'opponente a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità.

### CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SENTENZA DEL 01/10/2019

Le pronunce che si sono susseguite negli anni non sempre hanno dato una risposta unitaria a quella che sembra essere la domanda delle domande in materia di mediazione. Di qui la difficoltà interpretativa che ha dato luogo a contrapposti orientamenti in dottrina ed in giurisprudenza: 1) da un lato quello sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24629/2015, richiamata nella sentenza impugnata che ad essa ha aderito, secondo cui l'onere di esperire il tentativo di obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente la cui iniziativa processuale incide negativamente sul principio della ragionevole durata del processo cui si ispira la ratio dell'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010; 2) d'altro lato l'orientamento opposto, tuttora seguito da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta in quanto titolare della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e quindi attrice in senso sostanziale. L'orientamento che va per la maggiore, a dire il vero, pone a carico dell'opponente l'onere di esperire il procedimento di mediazione in quanto l'opponente, promuovendo il giudizio di opposizione "adotta la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore". Il Tribunale di Bologna, invece, è di diverso avviso. "Il creditore che opta per la tutela monitoria persegue il proprio interesse a precostituirsi un titolo esecutivo senza provocare il contraddittorio. Il debitore ingiunto che intenda sottrarsi alla infondata pretesa del ricorrente non ha altro strumento di difesa che il promouimento di un giudizio di opposizione, così adottando una iniziativa che lungi dall'essere intesa (e come tale penalizzata) la via lunga che preclude la via breve ostacolando gli obiettivi del legislatore, costituisce l'espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito". Da ciò discende che l'onere di attivare la mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto, con la conseguenza che il mancato tempestivo esperimento comporta l'improcedibilità della domanda creditoria fatta valere in sede monitoria.

## TRIBUNALE DI CATANIA, SENTENZA N.4521 DEL 18/11/2019

La norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale è il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo.

## PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CONCLUSIONI DEL 04/03/2020

In attesa della definitiva pronuncia della Suprema Corte di Cassazione il Procuratore generale fornisce alcune linee guida sulla risoluzione di uno dei quesiti che accompagna la mediazione sin dalla sua nascita: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo su chi grava l'onere di avviare il procedimento di mediazione? Il ragionamento seguito dal Procuratore generale parte dal principio enunciato nella sentenza n. 24629/2015 dalla Corte di Cassazione: l'onere di avviare il procedimento di mediazione grava sul debitore opponente in quanto soggetto che ha scelto "la soluzione più dispendiosa" (l'opposizione), "osteggiata dal legislatore" e che in questo modo "intende precludere la via breve per percorrere la via lunga". L'affermazione dalla Corte, però, è oggetto di importanti ed argomentate critiche in quanto, a detta del Procuratore, tesi suggestiva e non pienamente convincente. Da un lato perché è il creditore che richiede l'ingiunzione, senza tentare strade conciliative. Dall'altro lato perché se quel carattere di extrema ratio si identifica non con l'accesso a un qualsiasi giudice, ma con la più limitata instaurazione del giudizio a cognizione piena, la collocazione dell'onere di esperire la mediazione in capo all'opponente finisce per assegnare al contraddittorio e all'opposizione, unico strumento difensivo praticabile dall'ingiunto, una contraddizione intrinseca: l'esercizio della (sola) possibilità di contraddire, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo (ex art. 653 c.p.c.) diviene, negativamente, una scelta per una soluzione qualificata come più dispendiosa, diseconomica in termini di efficienza. Il che equivarrebbe a dire che per conformarsi alla scelta economica e alla ratio deflattiva, seguendo la via breve, il debitore dovrebbe semplicemente rinunciare a difendersi, solo così evitando la "via lunga". Ciò premesso, dunque, è ora necessario analizzare perché l'onere di esperire la mediazione gravi sul creditore opposto. Secondo quanto affermato dalla legge l'onere di attivare la mediazione cade su "chi intende esercitare in giudizio una azione", ovvero su colui che per avere posto la domanda dinanzi al giudice assume la veste di attore: il creditore ingiungente. Ma ciò che conduce ancora più nettamente a reputare conforme a diritto la tesi che individua nell'attore sostanziale-opposto il soggetto del

processo cui spetta esperire la mediazione, una volta che sia proposta l'opposizione dal convenuto e che siano stati adottati i provvedimenti ex artt. 648 o 649 c.p.c., è la considerazione delle conseguenze che verrebbero a determinarsi. Secondo la via che è stata definita breve nel precedente di legittimità, la mancata mediazione fa perdere, senza facoltà di recupero, la possibilità di ottenere da un giudice una risposta - quale che essa possa essere - sul fondamento della causa e sulla legittimità della pretesa azionata dal creditore in assenza di previo contraddittorio; secondo la via lunga, la mancata mediazione non fa perdere alcuna posizione sostanziale all'attore (reale), determinando per esso esclusivamente la necessità di reiterare la domanda dopo uno spazio temporale contenuto (il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ed il residuo tempo per la pronuncia sulla procedibilità), mantenendo intatta la posizione creditoria quale situazione che autorizza il (nuovo) accesso alla giurisdizione, salve solamente le implicazioni di spesa. Se quanto esposto è condiviso, sembra allora che la apparente difficile lettura del testo legislativo si stemperi: gravano su chi esercita una azione e dunque formula una domanda i correlati oneri di esperimento degli strumenti deflattivi, individuati nella disposizione dell'art. 5, comma 4, lettera a), del d.lgs. 28/2010. Sulla base di dette ragioni ed in attesa della pronuncia della Corte possiamo concludere che soggetto onerato all'esperimento del tentativo di mediazione è il creditore opposto.

## TRIBUNALE DI BOLOGNA, VERBALE DEL 21/07/2020

Il Tribunale di Bologna ritiene procrastinabile il termine di legge per la conclusione della mediazione delegata e, di conseguenza, procedibile l'azione giudiziaria.

Tribunale che vai, sentenza che trovi!!! L'Organismo 101 Mediatori ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet una sentenza del Tribunale di Imperia che riteneva perentorio il termine di durata del procedimento di mediazione obbligatoria (il caso riguardava, infatti, l'impugnazione di una delibera condominiale) e che certamente farà discutere. Appare opportuno segnalare un'attualissima pronuncia del Tribunale di Bologna di segno diametralmente opposto. Il caso de quo tratta di un'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale parte opposta ha eccepito l'improcedibilità dell'azione poiché la mediazione delegata si era conclusa dopo il termine di legge, mentre parte opponente ha rilevato che tale termine non era perentorio ed ha, quindi, contestato la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione giudiziaria. Il Giudice ha sottolineato che l'opponente aveva immediatamente avviato la mediazione dopo la notifica del precetto, che il difensore era fuori Foro e che era opportuno tener conto dell'emergenza epidemiologica in corso. Il Tribunale di Bologna ha invitato le parti a trovare una soluzione amichevole, rimettendo in termini l'opponente per avviare la mediazione e rinviando la causa per verificarne l'esito.

---

# PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE

## TRIBUNALE DI VERONA, SENTENZA DEL 26/11/2019

Solo la procura speciale permette al difensore della parte interessata di partecipare al procedimento di mediazione. A tal scopo, la procura, deve essere rilasciata nel rispetto della regola generale di cui all'art. 1392 c.c. Dunque, qualora nella procura sia presente esclusivamente la dicitura "potere di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie" e, non anche, un chiaro riferimento alla facoltà del difensore di partecipare alla mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile. L'assenza di una regolare procura, infatti, è stata parificata dalla Corte di Cassazione (cfr. sent n. 8473/2019) alla mancata partecipazione alla procedura di conciliazione.

## TRIBUNALE DI COSENZA, SENTENZA DEL 13/01/2020

Quando a non partecipare al procedimento di mediazione è la parte attrice/istante la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. N. 28/10 non può considerarsi soddisfatta quando all'avvocato è conferita una procura processuale che non comprende la facoltà di sostituirsi alla parte. Questo, in primis, perché la mediazione è un procedimento esterno al processo. A nulla serve, dunque, una eventuale e successiva rettifica della procura giunta durante lo svolgersi del procedimento di conciliazione.

## TRIBUNALE DI SALERNO, SENTENZA DEL 15/01/2020

Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione. A ciò si deve aggiungere l'attribuzione del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. La possibilità di sostituire a sé stesso qualcun altro può essere percorsa con una procura speciale sostanziale. Detta procura non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

## TRIBUNALE DI AVELLINO, SENTENZA N. 64 DEL 14/01/2020

Affinchè una parte si possa far rappresentare in giudizio dal proprio legale è necessaria la presenza di una apposita procura speciale debitamente autenticata. In assenza di detta procura la mediazione non si può considerare validamente ed efficacemente espletata. Ciò, a maggior ragione, se al difensore è conferita una direttiva con la quale lo si intima a trattare la mediazione come un ostacolo alla prosecuzione del giudizio. Nel caso di specie, infatti, è stato espressamente chiesto al difensore di “non dare seguito al tentativo di mediazione e definite al primo incontro con verbale di mancata conciliazione”. Questa direttiva è assolutamente contraria alle finalità dell’istituto della mediazione che, invece, mira a garantire un incontro tra le parti al fine di addivenire ad una conciliazione amichevole.

---

## PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C

### TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 20/01/2020

Il provvedimento adottato dal giudice ex.art 185 bis cpc è frutto della fatica e dell’impegno dello stesso che, studiati gli atti della causa, valuta le diverse posizioni alla ricerca di una soluzione che metta tutte le parti nelle migliori condizioni possibili. L’accordo proposto dal giudice è tendenzialmente più vantaggioso di una sentenza tanto in termini di tempo quanto di costi. Questo perché in caso contrario verrebbe meno lo spirito stesso dell’accordo conciliativo. Di conseguenza le parti non possono considerare l’accordo un mero “flatus vocis” e, seppur siano autorizzate a smembrarlo e modificarlo non possono, a priori, rifiutarsi di analizzarlo e valutarlo. L’astrattezza delle pretese e degli obiettivi sperati si deve trasformare, davanti alla proposta, nell’esame ragionato e approfondito, ad opera delle parti, del concreto peso e valenza del materiale su cui la proposta si fonda. Per tali ragioni alla parte che si rifiuta di prendere in considerazione quanto proposto dal giudice può essere irrogata la sanzione ex art. 96 cpc. L’ammontare della somma deve essere rapportato: allo stato soggettivo del responsabile che ha rifiutato irragionevolmente ogni ipotesi conciliativa; alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli (si tratta di un parametro che riguarda la scusabilità, ove esistente, in misura maggiore o minore, della condotta censurata).

## TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA DEL 29/04/2019

La proposta ex. art. 185 bis avanzata dal giudice in corso di causa si innesta in un rapporto che, tra il processo e la mediazione, deve essere di reciproco rispetto. L'interesse che deve sempre e comunque prevalere, infatti, è quello delle parti. In questa ottica la proposta ex. art. 185 bis c.p.c. deve essere caratterizzata da un contenuto di equità che tenga conto di tutti gli interessi in campo.

## SPESE DEL PROCEDIMENTO

### TRIBUNALE DI LECCE, SENTENZA DEL 04/02/2020

La sentenza in commento affronta un tema che viene spesso in rilievo nel corso delle mediazioni aventi ad oggetto una divisione ereditaria, ovvero a chi spetti l'onere del pagamento degli oneri di mediazione. Il Tribunale di Lecce, posto in evidenza che solo nell'ambito di una mediazione si riescono ad affrontare, discutere e superare le rivendicazioni di carattere personale, che mai potrebbero essere analizzate nel corso di un giudizio, chiarisce che, poichè ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ciascuno di essi è tenuto a pagare l'indennità all'Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano. Lo scopo della divisione, infatti, è l'attribuzione a ciascuno della propria quota ereditaria, sì che ogni erede è portatore di un proprio particolare interesse, ancorchè questo possa essere simile o addirittura identico a quello di altri coeredi. Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l'indennità; in quanto l'assunto "più parti, interessi astrattamente coincidenti, unica indennità" non è, nel caso di specie, applicabile. Ciò, a maggior ragione, quando la non coincidenza degli interessi sia chiaramente desumibile dai verbali redatti durante il procedimento di mediazione.

### CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 18123 DEL 31/08/2020

La Suprema Corte si è recentemente espressa in merito al patrocinio a spese dello stato ai procedimenti di mediazione obbligatoria, negandone l'applicabilità poichè la normativa vigente riconosce tale istituto giuridico solo in relazione all'attività nell'ambito del processo e, non anche, per l'attività stragiudiziale e poichè detto limite non può esser superato dal Giudice con l'attività di d'interpretazione posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla

sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa, materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali. Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che nel caso di specie alla fase di mediazione non è seguita la proposizione della lite, poiché stragiudizialmente le parti conciliarono la vertenza. La pronuncia fornisce lo spunto per riflessioni sul patrocinio a spese dello Stato: innanzitutto preme ricordare che la difesa del cittadino non abbiente è stata istituita con Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (artt. 74 e 75) e, quindi, in un periodo storico in cui nel nostro bel Paese la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ed alla quale, teoricamente, chiunque può accedere, non era neppure contemplata. Ovviamente, la normativa del 2002 limitava l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile, poiché la procedura di mediazione non era ancora contemplata nell'ordinamento giuridico italiano, né regolamentata. Il Legislatore ha, poi, però successivamente introdotto il procedimento di mediazione, rendendolo obbligatorio in alcune materie e successivamente indicando anche delle specifiche tariffe forensi per lo svolgimento dell'attività svolta nella fase di attivazione, nella fase di negoziazione e nella conciliazione (D.M. 37/2018). Paradossalmente, pertanto, un soggetto non abbiente che intenda promuovere una causa in una materia in cui è prevista la mediazione obbligatoria, non potrà vedere tutelati i propri diritti poiché potrebbe usufruire del patrocinio a spese dello Stato solo nella e per la fase giudiziale, alla quale non potrà però accedere se non dopo aver svolto il procedimento di mediazione, per il quale però non può sostenere i costi. Per tali ragioni, sarebbe opportuno intervenire legislativamente per aggiornare l'istituto a tutela dei non abbienti anche alle fasi di mediazione precedente il giudizio, ma che l'ordinamento giuridico ha stabilito essere obbligatoria.

## VARIE

### CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 11617 DEL 16/06/2020

Il dlgs 28/2010 oltre a disciplinare le modalità di svolgimento della mediazione contiene alcune previsioni rivolte a regolamentare i rapporti fiscali ed economici oggetto della procedura di conciliazione. Più nello specifico l'articolo 17 ai commi 2 e 3 prevede: - l'esenzione dell'imposta di bollo e di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura avente ad oggetto gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, - l'esenzione dell'imposta di registro sul verbale di accordo entro il limite dei 50.000,00 euro di valore. E' importante precisare che le esenzioni previste dal suddetto articolo si applicano esclusivamente agli atti del procedimento di mediazione. Sono esenti: l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie

delle parti, i provvedimenti emananti dal mediatore tra cui la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione e le sue eventuali copie, nomina e accettazione dell'incarico che l'Organismo conferisce al mediatore. Se però, come accaduto nel caso di specie, le parti stipulano separato e distinto atto notarile per il trasferimento di un immobile dopo aver raggiunto un accordo in mediazione non sono applicabili le previsioni contenute nell'art 17 del dlgs 28/2010. Nel corso della procedura di mediazione, infatti, le parti non hanno stipulato nessun accordo con il quale si dispone in relazione al trasferimento o alla costituzione di diritti reali ma, invece, si sono limitate a raggiungere un accordo avente ad oggetto la regolamentazione della controversia. Nel caso oggetto di attenzione l'atto notarile è un atto totalmente estraneo e successivo al procedimento di mediazione. Di conseguenza non sono applicabili le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

## TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA DEL 13/07/2020


Con sentenza del 13.07.2020 il Tribunale di Milano ha rilevato che nel procedimento di mediazione in materia di divisione ereditaria l'accordo raggiunto tra le Parti costituisce una transazione divisoria non rescindibile ex art. 764, 2 comma, c.c.

Le divisioni ereditarie costituiscono una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. L'obbligatorietà della mediazione tende a sollevare i Tribunali da tutta una serie di liti che spesso e volentieri coinvolgono non solo ed esclusivamente interessi e questioni prettamente giuridiche, ma anche fatti e richieste di carattere strettamente personale e spesso risalenti nel tempo che spesso non emergono in giudizio, ma possono trovare il giusto spazio in mediazione. Ciò premesso, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano del 13.07.2020, nel caso in cui nella mediazione in materia di divisione ereditaria venga raggiunto un accordo su svariate problematiche (valutazione della "massa ereditaria", formazione delle quote ereditarie, indegnità a succedere, remissione di querele etc.) e in questo accordo si preveda una divisione ereditaria che tralasci la corrispondenza dei lotti alle quote ereditarie (quindi senza alcuna indicazione in merito alle quote di ciascun erede, al valore delle attribuzioni patrimoniali etc.), allora tale accordo costituisce una transazione divisoria non rescindibile ex art. 764, 2 comma c.c. e non già una divisione transattiva rescindibile ex art. 764 co. 1 c.c.. Ciò sta a significare che tale accordo, non rescindibile, è una vera e propria transazione volta a comporre la lite circa l'esistenza o l'entità del diritto di chi pretende di partecipare al riparto dell'eredità, e nella quale le parti si accordano sull'attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo delle misure corrispondenti alle quote e, quindi, a prescindere dal principio della corrispondenza tra quota ideale e quota di fatto. L'accordo non è, quindi, in questo caso equiparabile alla divisione transattiva (rescindibile) che prevede lo scioglimento della comunione e l'attribuzione proporzionale delle quote con corrispondenza tra quota di fatto e quota ideale.

---

# IL NOSTRO OBIETTIVO AMBIZIOSO:

FORNIRE GIUSTIZIA IN 3 MESI  
IN TUTTA ITALIA



MENO PROCESSI LUNGH  
SULLA TUA SCRIVANIA

PIÙ ACCORDI RAPIDI E  
SODDISFACENTI PER I TUOI  
CLIENTI

---

## COME LAVORIAMO:

I mediatori più  
formati d'Italia.  
100 ore a biennio

Sedi in tutti  
i Tribunali

Un protocollo di  
lavoro garantito  
nella procedura e  
nel risultato

---

*“La pace non è l'assenza di conflitto, ma la presenza di  
alternative creative per rispondere al conflitto.”*

Dorothy Thompson

101MEDIATORI



**101MEDIATORI**

Numero verde: 800910676

[info@101mediatori.it](mailto:info@101mediatori.it)

[www.101mediatori.it](http://www.101mediatori.it)